



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
 PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI
 RIFIUTI EX L.R. 16/2015 e ss.mm.ii.**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
 PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

ANNO 2024

DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 DEL 08/08/2024

**APPROFONDIMENTI, NOTE, ESEMPI, F.A.Q.
 (Frequently Asked Questions)**

bando disponibile su <https://amministrazionetrasparente.atersir.it/amministrazione-trasparente/bando-prevenzione-2024>

Sommario

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DEI COSTI DEI PROGETTI STANDARD ED ABILITANTI (RIF art. 4)	2
COSTI NON ELEGGIBILI A CONTRIBUTO	2
COSTI PIENAMENTE ELEGGIBILI A CONTRIBUTO	3
COSTI PARZIALMENTE ELEGGIBILI A CONTRIBUTO	4
SPECIFICHE PER CASE DELL'ACQUA	5
SPECIFICHE VALUTAZIONI PER PARTICOLARI COSTI E ATTIVITA'	5
ESEMPIO DI UN PROGETTO COMPLESSO (INFRASTRUTTURA PUBBLICA).....	6
DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIBILE (RIF art. 6)	7
PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (RIF art. 8).....	8

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DEI COSTI DEI PROGETTI STANDARD ED ABILITANTI (RIF art. 4)

Si dettagliano nel seguito principi ed esempi pratici per la corretta applicazione dei criteri disciplinati dal punto 4 del Bando relativi alla eleggibilità dei costi dei progetti standard e dei progetti abilitanti.

COSTI NON ELEGGIBILI A CONTRIBUTO

Costi relativi all'acquisto di beni e servizi non funzionalmente correlati agli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

Di seguito alcuni esempi:

- costi per l'acquisto e la distribuzione di compostiere domestiche o di impianti di compostaggio di comunità (il compostaggio domestico o di comunità non rientrano tra le azioni di prevenzione dei rifiuti anche se riducono il quantitativo di rifiuti organici conferiti al servizio pubblico di raccolta);
- costi per l'acquisto di beni o servizi per la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio/potatura del verde pubblico o privato;
- costi per l'acquisto e la distribuzione di pattumelle aerate per la raccolta dell'organico o di altri contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (il presente Bando finanzia esclusivamente azioni finalizzate alla riduzione a monte della produzione di rifiuti; non finanzia iniziative volte al miglioramento della raccolta differenziata);
- costi per attività di promozione della raccolta differenziata o generiche attività di educazione ambientale;
- costi per l'acquisto e la posa di cestini e/o portacenere stradali;
- costi per iniziative di raccolta e/o monitoraggio dei rifiuti abbandonati;
- costi per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di dispositivi per l'intercettazione selettiva e/o la compattazione di imballaggi per bevande (es. eco-compattatori per bottiglie in PET/lattine);
- costi per l'acquisto di prodotti monouso realizzati in materiali diversi dalla plastica (es. nell'ambito di iniziative "plastic-free" in cui sia prevista la sostituzione di prodotti usa e getta di plastica con prodotti usa e getta di carta, bioplastica compostabile, ecc.);
- costi di manutenzione di un impianto idraulico svolto in occasione dell'installazione di una fontanella (non pertinente rispetto alla prevenzione dei rifiuti, bensì necessaria a prescindere dall'attività di prevenzione a cui viene collegata);
- costi sostenuti per eventi promozionali, ad esempio uno spettacolo pubblico concomitante ma non funzionale all'iniziativa di prevenzione;
- canoni anticipati di manutenzioni che verranno svolte in periodi successivi a quello di riferimento del bando;
- costi sostenuti nel periodo di riferimento del bando, ma relativi ad attività successive, ad esempio per canoni anticipati di manutenzioni che verranno svolte in periodi successivi a quello di riferimento del bando.

COSTI PIENAMENTE ELEGGIBILI A CONTRIBUTO

Costi per acquisti e forniture di beni e servizi che sostituiscono il monouso o consentono di ridurre la formazione di rifiuti in modo duraturo, e per attività accessorie finalizzate alla riuscita dell'attività.

Di seguito alcuni esempi:

- costi per l'acquisto e l'installazione di erogatori di acqua di rete all'interno di spazi/strutture pubbliche (intervento eventualmente associabile all'eliminazione delle bottigliette di acqua minerale dai distributori automatici ed alla fornitura di borracce), diversi dalle cassette dell'acqua;
- costi per l'acquisto di stoviglie riutilizzabili, da utilizzare in alternativa al monouso nell'ambito del servizio di refezione scolastica (intervento eventualmente associabile all'acquisto e all'installazione di lavastoviglie/lavabicchieri);
- costi per l'acquisto e l'installazione di asciugatori elettrici ad aria all'interno di spazi/strutture pubbliche, in sostituzione di carta asciugamani;
- costi per l'acquisto di pannolini e pannoloni lavabili da fornire in comodato d'uso gratuito a famiglie con bambini piccoli o persone anziane;
- costi per la realizzazione di stoviglioteche, ovvero di un servizio di noleggio gratuito o a pagamento di stoviglie riutilizzabili e del relativo servizio di lavaggio;
- costi per l'adeguamento tecnico (allacci elettrici/idrici e scarichi) e messa a norma di spazi pubblici destinati o tipicamente utilizzati per l'organizzazione di eventi al fine di superare le barriere tecniche/economiche che ostacolano l'applicazione dei modelli del riuso (es. l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili lavabili in loco) o la possibilità di garantire l'accesso all'acqua di rete, in alternativa all'acqua confezionata;
- costi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche (fisse o mobili) dedicate al lavaggio (ed eventualmente al noleggio) di contenitori riutilizzabili;
- costi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche dedicate allo scambio di beni tra privati (es. biblioteca degli oggetti) o alla riparazione dei beni (es. *Repair café*);
- costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature per il recupero e la redistribuzione di eccedenze di prodotti alimentari e non alimentari, ivi inclusi i costi per i macchinari e le attrezzature necessarie per la raccolta, lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto dei prodotti recuperati che non sono diventati rifiuti;
- costi sostenuti secondo il modello "*paas*" (*product as a service*) per servizi di noleggio o sanificazione di contenitori e stoviglie per la somministrazione di alimenti e bevande, pannolini, mascherine, imballaggi, ecc., svolti in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni (i costi ammissibili sono in questo caso limitati al costo del servizio fino a fine 2024);
- costi sostenuti per l'acquisto di contenitori o stoviglie riutilizzabili, destinate ad esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande che forniscono il servizio di consegna a domicilio o di somministrazione da asporto e che intendono garantire al consumatore

la possibilità di acquistare i prodotti in contenitori riutilizzabili “a rendere” (es. vuoto a rendere su cauzione);

- iniziative complesse (come ad esempio le “ecofeste”), che prevedono diverse tipologie di intervento: vengono presi in considerazione come costi ammissibili solo quelli per le attività effettivamente dedicate alla prevenzione o riduzione della formazione di rifiuti;
- costi per attività di formazione rivolte agli operatori coinvolti nella gestione del progetto (ad esempio per il corretto utilizzo e manutenzione di un erogatore di acqua o di un impianto di lavaggio per contenitori riutilizzabili);
- costi per attività ricognitive, di analisi, organizzazione, progettazione, coordinamento, consulenza, facilitazione, mediazione sociale, divulgazione, informazione e sensibilizzazione, direttamente e unicamente finalizzate alla realizzazione delle attività che comportano costi pienamente eleggibili.

Per i progetti sperimentali, i costi sono considerati ammissibili e pienamente eleggibili a contributo anche in assenza delle caratteristiche di efficacia e durata della prevenzione: ad esempio, sono pienamente eleggibili anche i costi per servizi di noleggio di contenitori riutilizzabili per il tempo necessario alla conduzione della sperimentazione, nonostante il noleggio, di per sé, esaurisca il suo potenziale di prevenzione al termine del servizio prestato. Rimane inteso che non sono comunque ammissibili i costi non riconducibili ad attività funzionalmente collegate ed effettivamente necessarie alla sperimentazione.

COSTI PARZIALMENTE ELEGGIBILI A CONTRIBUTO

Per i progetti standard sono considerati eleggibili a contributo al 50% del loro valore le spese per l'acquisto di beni e servizi, che non consentono di ridurre la formazione di rifiuti in modo duraturo o relative al riconoscimento di contributi economici a soggetti terzi.

Di seguito alcuni esempi:

- contributi alle famiglie per l'acquisto di pannolini lavabili;
- contributi ad associazioni che acquistano stoviglie durevoli per eco-feste;
- fornitura di beni che prevengono il ricorso al monouso per un periodo limitato di tempo (ad esempio consumabili)
- agevolazioni TARI, commisurate al quantitativo di rifiuti non prodotti, riconosciute ad utenze non domestiche per azioni di prevenzione dei rifiuti;
- noleggio di beni e servizi che permettono di evitare il ricorso a prodotti monouso per un periodo limitato di tempo (ad esempio noleggio di fontanelle e spillatrici per bibite e uso di bicchieri su cauzione limitatamente ad un evento, festa, fiera)
- per attività ricognitive, di analisi, organizzazione, progettazione, coordinamento, consulenza, facilitazione, mediazione sociale, divulgazione, informazione e sensibilizzazione, direttamente e unicamente finalizzate alla realizzazione delle attività che comportano costi parzialmente eleggibili

SPECIFICHE PER CASE DELL'ACQUA

Al fine di promuovere l'efficienza ed efficacia degli interventi, e considerato che le case dell'acqua sono in generale una mera alternativa a più semplici dispositivi per l'erogazione dell'acqua di rete quali le fontanelle pubbliche, le spese per l'acquisto e installazione delle case dell'acqua sono ammissibili ma parzialmente eleggibili a contributo (al 50% del loro valore), qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Corretta localizzazione: interventi effettuati in aree ad alta affluenza turistica o di "city users" dandone evidenza nella relazione tecnica (ad es. lungo mare, musei, stazioni, ospedali, poli scolastici, luoghi di particolare frequentazione o interesse turistico, ecc.);
- Valore aggiunto: interventi per i quali sia dimostrabile la maggiore efficacia ed efficienza, in relazione all'obiettivo di riduzione dei rifiuti, rispetto all'installazione di semplici fontanelle pubbliche, dandone evidenza nella relazione tecnica;
- Congrua durata: obbligo di manutenzione e mantenimento in esercizio per almeno 5 anni delle strutture realizzate (il contributo del Fondo non può coprire tali oneri relativi al periodo successivo al tempo di riferimento del bando, ovvero il termine del 2024);
- Corretta comunicazione: obbligo di realizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sull'uso dell'acqua potabile di rubinetto

Nel caso di progetti che prevedono l'acquisto e l'installazione di fontanelle, erogatori di acqua di rete o case dell'acqua, si suggerisce di privilegiare i dispositivi che offrono la possibilità di bere senza l'ausilio di bicchieri o altri contenitori (es. dispositivi dotati di rubinetto a zampillo)

SPECIFICHE VALUTAZIONI PER PARTICOLARI COSTI E ATTIVITA'

- *costi del personale dell'ente che segue e/o realizza parte del progetto*
 - non ammissibili, quando trattasi di attività d'ufficio ordinarie;
 - ammissibili, quando trattasi di attività svolte in orari straordinari, o a fronte di incarichi o progetti specifici per il personale (esplicitamente previsti e computati nella programmazione iniziale e rendicontati con specifica evidenza a consuntivo);
- *distribuzione di borracce ad alunni di una scuola*
 - ammissibile, se accompagna il divieto di vendita di acqua confezionata e/o dall'installazione di erogatori con contalitri;
 - non ammissibile, se trattasi di fornitura di "gadget", anche se accompagnata da attività di educazione e sensibilizzazione;
- *acquisto di attrezzature per mense e/o attività con somministrazione di alimenti*
 - ammissibile, se relativo all'acquisto di attrezzature direttamente necessarie per la prevenzione di rifiuti (stoviglie/lavastoviglie, tovaglie di stoffa/lavatrice);

- non ammissibile, se relativo all'acquisto di elettrodomestici o attrezzature non strettamente correlate alla prevenzione/riduzione rifiuti (ad es. tavoli, scaldavivande, forni);
- *attività di analisi dei consumi alimentari nelle mense*
 - ammissibile, se propedeutico ad interventi di modifica sul servizio che comportano costi ammissibili, e se viene prevista la verifica dei risultati raggiunti;
 - non ammissibile, se trattasi di semplice studio o consulenza che non comporti modifiche del servizio ed il raggiungimento di obiettivi misurabili;
- *incontro di formazione di libero accesso dedicato a cittadini per la riduzione degli sprechi alimentari o dell'usa e getta*
 - ammissibile, se legato ad attività di prevenzione pertinente;
 - non ammissibile, se non legato ad attività di prevenzione pertinente;

ESEMPIO DI UN PROGETTO COMPLESSO (INFRASTRUTTURA PUBBLICA)

Il Comune proponente intende favorire la diffusione e il consolidamento dei modelli del riuso quale alternativa all'impiego di prodotti usa e getta, e per farlo sceglie di realizzare una infrastruttura pubblica per il lavaggio di contenitori riutilizzabili per la somministrazione di bevande e/o alimenti.

Allo scopo si decide di realizzare una infrastruttura fissa, al servizio di un luogo pubblico destinato e tipicamente utilizzato per l'organizzazione di eventi quali concerti, e altri spettacoli dal vivo in cui è normalmente prevista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'occorrente (es. bicchieri e contenitori per alimenti destinati al consumo diretto dal recipiente) dovrà essere lavato e gestito presso l'infrastruttura, che potrà essere abbinata ad un servizio integrato di noleggio, consegna, ritiro e sanificazione secondo il modello "prodotto come servizio", a favore di analoghi eventi svolti presso altri luoghi o di altri soggetti (es. esercizi di somministrazione che effettuano il servizio da asporto) Il Comune è titolare dell'iniziativa e rimane proprietario dei beni e dell'infrastruttura, indipendentemente dalle modalità con cui affiderà lo svolgimento dell'attività, la cui durata prevista supera i 3 anni necessari a considerare duratura l'attività di prevenzione.

Per tale progetto, secondo i criteri di cui all'art. 4 del Bando, sono considerati:

- *ammissibili e pienamente eleggibili a contributo*
 - le spese per l'acquisizione dell'area di intervento;
 - le spese di realizzazione dell'infrastruttura, intese come spese per l'esecuzione dell'intervento (opere civili, edili, murarie, impiantistiche);
 - le spese di allestimento (acquisto e installazione dei macchinari e delle attrezzature funzionali al lavaggio/asciugatura dei contenitori, nonché alla corretta gestione dell'infrastruttura, ad esempio per sistemi di sicurezza, scaffalature, allacci elettrici/idraulici, scarichi, sistemi di depurazione delle acque di scarico ecc.);

- i costi di acquisto dei prodotti riutilizzabili, e degli accessori necessari per la loro movimentazione quando forniti a noleggio;
- le spese per l'acquisto di mezzi (es. bici cargo a pedalata assistita, furgoni) esclusivamente dedicati al servizio di consegna e ritiro dei contenitori riutilizzabili quando forniti a noleggio;
- costi operativi e costi di gestione sostenuti per il funzionamento dell'attività entro il periodo di riferimento del bando;
- costo dell'IVA relativa alle spese ammissibili, non recuperabile in quanto sostenuta dal Comune;
- le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi) e imprevisti connessi alla realizzazione;
- le spese di consulenza specialistica, ad esempio per la scelta dei macchinari, dei prodotti e delle tecnologie più adatte al contesto e alla tipologia di prodotti riutilizzabili che si intende utilizzare/gestire;
- *non ammissibili a contributo*
 - per strutture, beni, servizi e spese che non siano dedicati al funzionamento dell'attività e non strettamente connesse agli obiettivi del progetto (ad esempio acquisto o infrastrutturazione di aree attigue non dedicate al servizio, o altri costi degli eventi svolti nell'area, anche se si avvalgono del servizio);
 - per costi di gestione, ad esempio le utenze, manutenzioni o altri costi sostenuti per il suo funzionamento, per il periodo successivo a quello di riferimento del bando.

ATERSIR si riserva in ogni caso il diritto di valutare la congruità dei costi presentati rispetto al tipo di infrastruttura che si intende realizzare (ad esempio congruità dei costi di acquisto dell'area, o dei costi di progetto in relazione all'importo delle opere), e di richiedere al proponente eventuali modifiche e integrazioni qualora lo ritenga opportuno.

Si noti che, invece di realizzare una infrastruttura fissa, il Comune avrebbe potuto sviluppare l'attività anche scegliendo di acquistare ed allestire una struttura mobile. Anche in questo caso, tutti i costi relativi alla realizzazione della struttura, nonché i costi operativi e i costi di gestione sostenuti per il funzionamento dell'attività entro il periodo di riferimento del bando, sarebbero stati pienamente eleggibili a contributo. Diversamente, nel caso in cui il Comune avesse optato per una scelta provvisoria, con noleggio temporaneo di una struttura mobile, i costi ammissibili sarebbero stati solo parzialmente eleggibili al 50%.

DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIBILE (RIF art. 6)

Esempio 1:

Un Comune di 35.000 abitanti ne coinvolge altri due di 10.000 ciascuno per la realizzazione di un progetto standard; il massimale di contributo riconoscibile è di 60.000€,

corrispondente alla categoria di popolazione coinvolta superiore a 50.000 abitanti ed inferiore a 100.000 abitanti;

il progetto comporta sia costi non ammissibili sia costi ammissibili, alcuni interamente ed altri parzialmente eleggibili, e il complesso dei costi eleggibili a contributo ammonta a 70.000€; il Comune percepisce anche 10.000€ di altri contributi tra pubblici e privati a parziale copertura dell'iniziativa.

Nella valutazione del contributo massimo che può essere richiesto occorre considerare il valore il 100% di 30.000€ (prima metà del massimale), più l'80% di 30.000€ (seconda metà del massimale), più lo 0% dei 10.000€ dei costi eleggibili che supera il massimale del progetto: il contributo massimo richiedibile in questo caso sarà quindi pari a 54.000€;

si verifica poi che tale importo di contributo è compatibile con gli altri contributi pubblici e/o privati percepiti: contributo ATERSIR (54.000€) + altri contributi (10.000€)= 64.000€, inferiore al totale dei costi eleggibili (70.000€);

data la verifica positiva, il contributo massimo richiedibile è di 54.000€, e la percentuale di contributo corrispondente al 77,14 % (dato da 54.000/70.000); ovviamente il Comune può chiedere anche un contributo inferiore.

Esempio 2:

Un Comune di 8.000 abitanti intende realizzare un progetto standard; il massimale di contributo riconoscibile è di 20.000€, corrispondente alla categoria di popolazione coinvolta inferiore a 10.000 abitanti;

il progetto comporta sia costi non ammissibili sia costi ammissibili, alcuni interamente ed altri parzialmente eleggibili, e il complesso dei costi eleggibili a contributo ammonta ad 18.000€; il Comune percepisce anche 3.000€ di altri contributi tra pubblici e privati a parziale copertura dell'iniziativa.

Nella valutazione del contributo massimo che può essere richiesto occorre considerare il valore il 100% di 10.000€ (prima metà del massimale), più l'80% di 8.000€ (differenza tra totale costi eleggibili e metà del massimale): il contributo massimo richiedibile in questo caso sarà quindi pari a 16.400€;

si verifica poi che tale importo di contributo è compatibile con gli altri contributi pubblici e/o privati percepiti: contributo ATERSIR (16.400€) + altri contributi (3.000€)= 19.400€, superiore al totale dei costi eleggibili (18.000€);

data la verifica negativa occorre abbassare il contributo massimo riconoscibile al valore tale che, sommato agli altri contributi, non comporta una copertura maggiore del 100% dei costi eleggibili a contributo, per cui il contributo massimo riconoscibile è pari a 15.000€, valore dato dal totale costi eleggibili (18.000€) meno gli altri contributi (3.000€); la percentuale di contributo corrispondente sarà pari al 83,33 % (dato da 15.000/18.000); ovviamente il Comune può chiedere anche un contributo inferiore.

PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (RIF art. 8)

Esempio di definizione del I Ordine di priorità (tipologia progetto)

un progetto prevede 25.000 € di costi, pienamente o parzialmente eleggibili a contributo, per la realizzazione di una stoviglioteca (a cui spetterebbe la priorità I.C) e 20.000 € di costi, pienamente o parzialmente ammissibili, per iniziative di riduzione degli sprechi alimentari (di priorità I.D); considerando la prevalenza dei costi eleggibili a contributo a tutto il progetto viene assegnata la priorità I.C.

Attenzione: la prevalenza dei costi che sia stata utile al riconoscimento della priorità dovrà essere confermata anche in fase di rendicontazione. Qualora i costi effettivamente sostenuti differiscono rispetto alle previsioni di progetto, la liquidazione del contributo sarà comunque commisurata a tale vincolo secondo la seguente logica: nell'esempio, qualora il consuntivo dei costi sia complessivamente uguale al valore di progetto, ma con una diversa suddivisione (es. 18.000 € di costi per la stoviglioteca e 27.000 € di costi per la riduzione di sprechi alimentari), il contributo finale riconosciuto viene rideterminato considerando 18.000 € di costi eleggibili per la stoviglioteca e 14.400 € per la riduzione degli sprechi alimentari, valore ottenuto rapportando il costo sostenuto per l'attività di priorità inferiore (sprechi alimentari I.D) al valore inizialmente previsto per il costo di priorità superiore (stoviglioteca I.C), ovvero $18.000 * (20.000 / 25.000)$.